



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI**

29 aprile 2010 (1^ convocazione)

30 aprile 2010 (2^ convocazione)

PARTE STRAORDINARIA

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40

Capitale sociale deliberato Euro 87.518.068,51 – sottoscritto e versato Euro 69.108.245,11

Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

Iscr. nell'apposita sezione dell'Elenco Generale ex art. 113 del D.Lgs. 385/1993 n. 1893

Sito internet: www.gabettigroup.com

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
all'Assemblea – Parte Straordinaria**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea – Parte Straordinaria per deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale al fine di determinare in un numero variabile da cinque a tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni e modifiche inerenti e conseguenti;
2. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 ed utilizzata integralmente a copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale al fine di determinare in un numero variabile da cinque a tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni e modifiche inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea – Parte Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale al fine di determinare in un numero variabile da cinque a tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione e assumere le deliberazioni e modifiche inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è redatta in conformità alle previsioni di cui all'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3 A di detto Regolamento, nonché ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437.

Illustriamo di seguito le modifiche proposte all'art. 14 dello Statuto Sociale e riportiamo l'esposizione a confronto del testo dello Statuto Sociale vigente e di quello di cui si propone l'adozione, evidenziando in quello vigente, mediante sottolineatura, le parti che si propongono di eliminare e, in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, le variazioni che si propongono di apportare.

Articolo 14 – Amministrazione

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare l'art. 14 dello Statuto Sociale prevedendo che il Consiglio di Amministrazione possa essere composto da un numero variabile (da cinque a tredici) di membri, anziché da un numero fisso (tredici) di componenti, al fine di consentire una maggiore flessibilità all'Assemblea degli Azionisti circa la composizione dell'organo amministrativo.

La proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale al fine di determinare in un numero variabile da cinque a tredici i componenti del Consiglio di Amministrazione comporta l'adeguamento dei meccanismi di elezione del consiglio di amministrazione e delle disposizioni relative alla composizione del consiglio stesso al fine di garantire il rispetto del dettato dell'art. 147-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Signori Azionisti,

tenuto conto di quanto sopra, Vi proponiamo di modificare l'art. 14 dello Statuto Sociale come di seguito indicato:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE	Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tredici <u>membri</u> , anche non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati <u>– in numero di tredici per ogni lista –</u> sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente,	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea , anche non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente,

<p>adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.</p> <p>Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le</p>	<p>adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.</p> <p>Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le</p>
---	---

<p>rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore a <u>otto</u>; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno <u>sette amministratori</u> e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di 	<p>rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore alla maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) più uno; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando
---	---

<p>voti si ricorrerà al ballottaggio. <u>L'ultimo amministratore tratto rispettivamente dalla prima e dalla seconda lista in termini di numero di voti ottenuti sarà il primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in dette liste.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti <u>sette amministratori</u>, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti <u>sei amministratori</u> in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, <u>fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista;</u> - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori,</p>	<p>quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero), in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista; - l'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti; - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato</p>
--	---

l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.

Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea

	ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
--	--

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad approvare le seguenti proposte:

‘L’Assemblea – Parte Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, e dell'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998,

delibera

1. di approvare le modifiche all'art. 14 dello Statuto Sociale secondo il testo proposto, modificando conseguentemente l'art. 14 dello Statuto Sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE	Articolo 14 – AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tredici <u>membri</u> , anche non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati <u>– in numero di tredici per ogni lista –</u> sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso tra cinque e tredici secondo le determinazioni dell'Assemblea , anche non soci. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno due candidati in possesso dei

<p>dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.</p> <p>Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p>	<p>requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dal codice di comportamento, di tempo in tempo vigente, adottato dalla società di gestione del mercato. Tali candidati dovranno essere inseriti nelle ultime due posizioni in ciascuna lista.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, documentino di essere complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la quota minima di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalla Consob con regolamento.</p> <p>Ogni socio, i soci appartenenti a un medesimo gruppo, nonché i soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998 avente ad oggetto le azioni della società, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente previsti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p>
--	--

<p>Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore a <u>otto</u>; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno <u>sette amministratori</u> e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista 	<p>Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti normativamente previsti per le rispettive cariche, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.</p> <p>Le liste saranno senza indugio messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato e attraverso il sito internet aziendale.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di almeno tre liste si procederà come segue: i voti ottenuti da tali liste saranno divisi per uno, due, tre, quattro, cinque e così di seguito. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti non potrà essere tratto un numero di amministratori superiore alla maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) più uno; (ii) nel caso in cui una lista consegua un numero di voti superiore alla metà del capitale sociale, dalla stessa saranno tratti almeno la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero) e (iii) nel caso in cui, sulla base del meccanismo dei quozienti, alla prima e alla seconda lista spetti lo stesso numero di amministratori, alla lista che abbia
---	--

<p>che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. <u>L'ultimo amministratore tratto rispettivamente dalla prima e dalla seconda lista in termini di numero di voti ottenuti sarà il primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in dette liste.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti <u>sette amministratori</u>, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti <u>sei</u> amministratori in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, <u>fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista;</u> - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei</p>	<p>ottenuto il maggior numero di voti sarà attribuito un amministratore in più e alla seconda un amministratore in meno. Fermo restando quanto precede, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di presentazione di due sole liste: (i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti la maggioranza degli amministratori da eleggere (con eventuale arrotondamento per eccesso, in caso di numero non intero), in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, fermo restando che l'ultimo eletto in tale lista sarà il primo amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza elencato in tale lista; mentre (ii) dalla seconda lista, in termini di numero di voti ottenuti, sono tratti i restanti amministratori da eleggere, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista; - l'applicazione della procedura di cui sopra dovrà in ogni caso assicurare la nomina di almeno un amministratore tratto da una lista non collegata, secondo la vigente normativa, con quella risultata prima per numero di voti; - nel caso di presentazione di una sola lista, risulteranno eletti gli amministratori elencati in tale lista. <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al</p>
---	---

<p>requisiti di indipendenza.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.</p> <p>Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.</p> <p>Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal comma primo del presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero entro il limite massimo di cui al citato comma primo. Per la nomina degli ulteriori componenti del consiglio si applicheranno le maggioranze di legge.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile. Nel caso in cui venga a mancare un amministratore indipendente, lo stesso è sostituito da persona a sua volta in possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>Qualora, per dimissioni od altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero</p>
---	---

	<p>consiglio decadrà dalla carica senza diritto a risarcimento alcuno. Il consiglio di amministrazione provvederà alla sollecita convocazione dell'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>
--	---

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, in via tra loro disgiunta, ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto Sociale aggiornato”.

2. Proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 ed utilizzata integralmente a copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Gabetti Property Solutions S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea – Parte Straordinaria per deliberare in merito alla proposta di non ricostituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 ed utilizzata integralmente a copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che l'Assemblea Ordinaria di Gabetti Property Solutions S.p.A. in data 30 aprile 2009, tra l'altro, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 ed ha deliberato di procedere alla copertura della perdita dell'esercizio di Euro 58.814.099,91 in parte mediante l'utilizzo delle riserve per l'importo di Euro

49.607.010,00, portando a nuovo la perdita residua pari ad Euro 9.207.089,91.

Nel prospetto che segue è indicato il dettaglio delle riserve al 31 dicembre 2008 utilizzate per procedere alla copertura parziale della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008:

	<i>importi in Euro</i>
Riserva sovrapprezzo azioni	45.291.610,75
Riserva sovrapprezzo di emissione	53.631,75
Riserva legale	5.984.802,36
Riserva da conversione euro	27.609,77
Altre riserve	4.119,48
Riserva IAS/IFRS	- 1.754.764,11
<i>Totale</i>	<i>49.607.010,00</i>

Al riguardo Vi ricordiamo che nella riserva sovrapprezzo azioni era confluita, in sede di fusione per incorporazione della società La Gaiana S.p.A. (fusione avente efficacia dal 1 maggio 2007), una riserva in sospensione di imposta di importo pari ad Euro 14.862.528,00 derivante dall'adozione, da parte della società La Gaiana S.p.A., della rivalutazione ex Legge 266/2005.

L'art. 13, comma 2, della Legge 342/2000, tra l'altro, prevede: "In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile".

Signori Azionisti,

in considerazione dell'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 a copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, Vi proponiamo di deliberare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, la non ricostituzione di detta riserva.

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

“L'Assemblea – Parte Straordinaria degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A.,

- esaminata la Relazione Illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998,

- preso atto dell'utilizzo integrale della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 a copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, così come deliberato dall'Assemblea Ordinaria in data 30 aprile 2009,

delibera

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 2, della Legge 342/2000, la non ricostituzione della riserva di rivalutazione costituita ex Legge 266/2005 ed utilizzata integralmente per la copertura parziale della perdita registrata nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008".

Milano, 26 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Elio Gabetti